

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**15 dicembre 1999****nella causa T-191/98 R II, Cho Yang Shipping co. Ltd
contro Commissione delle Comunità europee****(Concorrenza — Pagamento di un'ammenda — Cauzione
bancaria — Procedimento sommario — Urgenza — Provve-
dimenti provvisori)**

(2000/C 102/52)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-191/98 R II, Cho Yang Shipping Co. Ltd, con sede in Seoul (Corea del Sud), rappresentata dai signori Nicholas Bromfield e Christopher Thomas, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avvocati De Bandt, Van Hecke, Lagae e Loesch, 11, rue Goethe, contro Commissione delle Comunità europee: (agente: signor Richard Lyal), avente ad oggetto l'istanza di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 16 settembre 1998, 1999/243/CE, relativa ad una procedura a norma degli artt. 85 e 86 del Trattato CE (caso IV/35.134 — Trans-Atlantic Conference Agreement) (GU 1999, L 95, pag. 1), in quanto essa infligge alla richiedente, nel suo art. 8, un'ammenda di 13 750 000 euro, il Presidente del Tribunale ha emesso il 15 dicembre 1999 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Si sospende l'esecuzione dell'obbligo per la richiedente di costituire a favore della Commissione una cauzione bancaria quale condizione della non immediata riscossione dell'ammenda inflittale con l'art. 8 della decisione della Commissione 16 settembre 1998, 1999/243/CE, relativa ad un procedimento a norma degli artt. 85 e 86 del Trattato CE (caso IV/35/134 — Trans-Atlantic Conference Agreement), fino alla pronuncia dell'ordinanza che porrà fine al procedimento sommario in esame.*
- 2) *La sospensione accordata al punto 1 del presente dispositivo cessa di produrre i suoi effetti qualora, anteriormente al 1° aprile 2000, la richiedente non depositi nella cancelleria del Tribunale i seguenti documenti:*
 - a) *i suoi conti annuali (balance sheet; statement of income; statement of cash flow) relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 1999, verificati ed accertati da uno studio di revisione contabile di reputazione internazionale;*
 - b) *una lettera proveniente dallo studio di revisione contabile di cui alla lett. a), attestante che i detti conti annuali evidenziano l'importo dell'ammenda inflitta alla richiedente con la decisione 1999/243, tanto per il capitale quanto per gli interessi.*

- 3) *Fintantoché non sia posto fine al procedimento sommario, l'ammenda inflitta alla richiedente continua a produrre interessi al tasso del 7,5 % conformemente al disposto dell'art. 10 della decisione 1999/243.*

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**10 febbraio 2000****nella causa T-5/99, Pantelis Andriotis contro Commis-
sione delle Comunità europee e Centro europeo per lo
sviluppo della formazione professionale (Cedefop) ⁽¹⁾****(Cedefop — Procedura di aggiudicazione di un appalto
pubblico di servizi — Gara per servizi di architetto —
Omessa pubblicazione di un avviso riguardante i risultati
della procedura di aggiudicazione — Interesse ad agire
Irricevibilità manifesta)**

(2000/C 102/53)

(Lingua processuale: il greco)

Nella causa T-5/99, Pantelis Andriotis, residente in Tessalonica (Grecia), con l'avv. S. Ioannidou, del foro di Tessalonica, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. E. Korn, 21, rue de Nassau, contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor D. Triantafyllou), e Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) (agenti: signori H. Kallipolitis e B. Wägenbaur), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento delle decisioni implicite di rifiuto delle convenute di comunicare per iscritto al ricorrente la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* dell'aggiudicazione dell'appalto a seguito del bando di gara del Cedefop APO/97/005 (GU 1997, S 139, pag. 44), il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai signori J. Pirrung, presidente, A. Potocki e A.W.H. Meij, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso il 10 febbraio 2000 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è manifestamente irricevibile.*
- 2) *Il ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione e dal Cedefop.*

⁽¹⁾ GU C 71 del 13.3.1999.